



COMUNE DI LATRONICO

Provincia di Potenza

Settore Amministrativo

Responsabile **Dott.ssa Antonietta Carlucci**

Largo Marconi, 10 – 85043 Latronico (PZ)

Tel. 0973 853209

e-mail:

antonietta.carlucci@comune.latronico.pz.it

pec: protocollo@pec.comune.latronico.pz.it

Prot. n. 11558 del 23/09/2026

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL
D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO
COMUNALE – PERIODO GENNAIO–LUGLIO 2027 – CON OPZIONE DI RINNOVO PER L'INTERO
ANNO EDUCATIVO 2027/2028**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione e l'organizzazione del servizio di asilo nido comunale per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027, con opzione di rinnovo per l'intero anno educativo 2027/2028, secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla restante documentazione di gara.

L'affidamento sarà disposto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del medesimo decreto.

L'oggetto dell'appalto comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il servizio educativo e socio-pedagogico;
- la cura e l'igiene personale dei bambini;
- la distribuzione e l'assistenza durante i pasti;
- il servizio di igiene e pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali utilizzati per le attività;
- la fornitura dei materiali igienici e sanitari, dei materiali ludico-didattici e di quanto altro necessario per il regolare svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia, delle disposizioni dell'Autorità competente e del vigente Regolamento comunale per il funzionamento e la gestione dell'asilo nido, nonché secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara.

L'Appaltatore è tenuto a garantire la continuità e la regolarità del servizio per tutta la durata contrattuale, assicurando l'organizzazione del personale e delle attività necessarie alla sua corretta erogazione.

Eventuali sospensioni o interruzioni del servizio potranno essere disposte o ammesse nei casi previsti dalla normativa vigente, per cause di forza maggiore, per esigenze di sicurezza o per provvedimenti dell'Autorità competente, ovvero per altre cause non imputabili all'Appaltatore.

In caso di sospensione o interruzione del servizio imputabile all'Appaltatore, troveranno applicazione le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e del presente Capitolato in materia di inadempimento, penali e risoluzione del contratto, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla normativa vigente.

ART. 2 - FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio di asilo nido costituisce un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, rivolto alle bambine e ai bambini in età compresa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nella fascia da tre mesi a tre anni, ed è finalizzato a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, nel rispetto delle differenze e delle specifiche esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

Il servizio è organizzato in relazione alle caratteristiche demografiche, sociali e culturali del territorio e concorre, nell'ambito delle competenze proprie dei servizi per la prima infanzia, alla conciliazione dei tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, alla promozione della qualità dell'offerta educativa, alla continuità educativa e alla partecipazione delle famiglie.

In particolare, il servizio di asilo nido persegue le seguenti finalità:

- favorire la formazione, la socializzazione e il benessere psicofisico dei bambini, promuovendone lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- assicurare la cura e l'accoglienza dei bambini attraverso un affidamento continuativo a figure educative e assistenziali diverse da quelle parentali, in un contesto educativo esterno a quello familiare;
- sostenere e affiancare le famiglie nella cura e nell'educazione dei figli;
- favorire la partecipazione delle famiglie alla vita del servizio e la collaborazione tra servizi educativi, famiglie e territorio;
- promuovere condizioni di inclusione e di pari opportunità, contrastando ogni forma di discriminazione e di disuguaglianza.

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO E ARTICOLAZIONE ORARIA

La durata dell'appalto è prevista per il periodo dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027, corrispondente al periodo gennaio-luglio dell'anno educativo 2026/2027, già avviato nell'anno 2026.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023, di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per l'intero anno educativo 2027/2028, secondo il calendario educativo stabilito dall'Ente e per il periodo di effettiva erogazione del servizio, indicativamente da settembre 2027 a luglio 2028.

L'esercizio dell'opzione di rinnovo sarà disposto dalla Stazione Appaltante con apposito atto, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla normativa vigente, della convenienza e dell'interesse pubblico alla prosecuzione del servizio, nonché della disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Il servizio sarà erogato dal lunedì al venerdì, con orario ordinario dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con esclusione del sabato, della domenica e dei giorni festivi, secondo il calendario annuale stabilito dall'Ente e nel rispetto del vigente Regolamento comunale.

Sono previste le seguenti modalità di frequenza:

- tempo pieno, con permanenza presso la struttura fino alle ore 17:00;
- tempo parziale, con uscita prevista alle ore 13:00.

L'articolazione del servizio e gli orari potranno essere adeguati, nel corso della durata contrattuale, alle esigenze organizzative del servizio e dell'utenza, nel rispetto della normativa vigente, del Regolamento comunale e delle disposizioni impartite dalla Stazione Appaltante.

ART. 4 – CAPIENZA MASSIMA DI UTENTI E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'asilo nido comunale ha una capienza autorizzata di n. 25 posti, nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente.

È fatta salva la possibilità di ammissione di un numero di bambini superiore alla capienza ordinaria, nella misura eventualmente consentita dalla normativa vigente e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale, tenuto conto delle assenze e delle esigenze organizzative del servizio.

L'erogazione del servizio dovrà avvenire nel rispetto dei rapporti numerici tra personale educativo e bambini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché degli ulteriori standard organizzativi applicabili al servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire, per tutta la durata del servizio, la presenza di personale educativo e ausiliario in numero adeguato al numero dei bambini effettivamente presenti, alla loro fascia di età e alle esigenze organizzative ed educative del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

INSERIMENTO DI MINORI CON DISABILITÀ

In caso di inserimento di bambini con disabilità, l'Appaltatore è tenuto a garantire, nell'ambito dell'organizzazione del servizio e secondo quanto previsto dalla normativa vigente, la presenza delle figure professionali e delle risorse necessarie a favorire la piena partecipazione del bambino alla vita del nido e lo svolgimento delle attività educative e assistenziali.

L'organizzazione del servizio dovrà essere adeguata alle specifiche esigenze del bambino, sulla base della documentazione e delle informazioni messe a disposizione dalla famiglia e dai competenti servizi sanitari e socio-sanitari territoriali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore dovrà collaborare con la famiglia, con il personale educativo del servizio e con i competenti servizi territoriali, al fine di assicurare la continuità degli interventi educativi e assistenziali e la predisposizione e attuazione degli interventi individualizzati previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione educativa e assistenziale del bambino.

Il personale impiegato dovrà possedere i requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dovrà essere organizzato in numero e secondo modalità adeguate alle esigenze del bambino e ai rapporti numerici applicabili al servizio.

RAPPORTO NUMERICO EDUCATORI/BAMBINI

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini dovrà essere garantito nel rispetto degli standard e dei parametri previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal vigente Regolamento comunale, tenendo conto del numero dei bambini effettivamente presenti, della loro età e delle modalità organizzative del servizio.

L'Appaltatore dovrà assicurare in ogni momento la presenza di un numero di educatori adeguato a garantire il corretto svolgimento delle attività educative, nonché le condizioni di sicurezza, vigilanza, cura e benessere dei bambini, nel rispetto dei rapporti numerici previsti dalla normativa vigente.

MODALITA' DI GESTIONE DELLA GIORNATA EDUCATIVA NEL NIDO COMUNALE

La giornata educativa al nido è organizzata in modo da garantire un ambiente sereno, stimolante e sicuro per ogni bambina e bambino. Le attività si susseguono secondo una routine quotidiana flessibile, ma strutturata, che valorizza i bisogni individuali e di gruppo, alternando momenti educativi, di cura e di relazione.

1. Accoglienza e momento di scambio con i genitori

L'ingresso al nido rappresenta un momento fondamentale per il bambino e per la famiglia. L'educatore accoglie ciascun bambino con attenzione e disponibilità, favorendo un passaggio sereno tra l'ambiente familiare e quello educativo. In questo momento avviene anche uno scambio di informazioni con i genitori, utile per conoscere lo stato d'animo, i bisogni e le condizioni del bambino.

2. Inizio della giornata educativa

- ✓ Spuntino del mattino a base di frutta, per offrire un primo momento di condivisione e benessere.
- ✓ Ricomposizione del gruppo-sezione, per favorire l'integrazione e la coesione del gruppo.
- ✓ Proposte di gioco e attività, organizzate tenendo conto dell'età dei bambini e dei loro bisogni evolutivi
- ✓ Attività in piccolo gruppo o intersezione tra sezioni
- ✓ Momenti strutturati e di gioco libero
- ✓ Eventuale riposo mattutino per i bambini più piccoli che ne manifestano la necessità

3. Preparazione e momento del pranzo

Il pranzo rappresenta un'occasione educativa importante, in cui si promuove l'autonomia, la socialità e il rispetto dei tempi di ciascuno. La routine del pasto è preceduta da attività di cura (igiene delle mani, cambio se necessario) e accompagnata dalla presenza attenta degli educatori.

4. Sonno pomeridiano

Dopo il pranzo, i bambini si preparano al riposo in un ambiente tranquillo e rassicurante. Il sonno pomeridiano è un momento fondamentale per il recupero delle energie e per il benessere psico-fisico.

5. Risveglio, merenda e avvio verso la conclusione della giornata

Al risveglio, i bambini consumano una merenda pomeridiana e partecipano ad attività tranquille, che li accompagnano gradualmente verso la fine della giornata educativa.

6. Uscita e ricongiungimento con i familiari

Il rientro a casa avviene in modo scaglionato e rispettoso dei tempi di ogni bambino. Il ricongiungimento è un altro momento di scambio con le famiglie, in cui gli educatori condividono esperienze significative vissute durante la giornata.

7. Momenti di cura

Durante tutta la giornata, si alternano momenti di cura (igiene, cambio, alimentazione, riposo), fondamentali per la costruzione del rapporto di fiducia tra adulto e bambino. Questi momenti, seppur apparentemente "ordinari", sono ricchi di valore educativo, poiché promuovono l'autonomia, l'intimità relazionale e l'attenzione al benessere del bambino.

ART. 5 - MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO

L'Appaltatore è tenuto a provvedere, a propria cura e spese e nell'ambito dell'importo contrattuale, alla fornitura dei materiali necessari per il regolare svolgimento del servizio, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal progetto educativo e dalla documentazione di gara.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura dovrà comprendere:

- giochi e materiali educativi;
- libri e sussidi didattici;
- materiale di cancelleria;
- materiale cartaceo;
- prodotti e materiali per l'igiene personale dei bambini;
- prodotti e materiali necessari per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- ulteriori materiali di consumo necessari per il regolare svolgimento delle attività educative e per la gestione ordinaria del servizio.

Tutti i materiali forniti dovranno essere conformi alla normativa vigente, rispondenti ai requisiti di sicurezza applicabili e adeguati, per qualità e quantità, all'età dei bambini e alle esigenze educative e organizzative del servizio.

L'Appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata del contratto la disponibilità e il reintegro dei materiali di consumo necessari al regolare svolgimento del servizio, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, salvo quanto diversamente previsto nella documentazione di gara.

ART. 6 - REFEZIONE

L'aggiudicatario del servizio si occuperà esclusivamente della somministrazione dei pasti ai minori frequentanti il nido, nel rispetto degli orari e dell'organizzazione della giornata educativa.

I pasti sono preparati da una ditta esterna incaricata dal Comune, la stessa che gestisce il servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del territorio. La preparazione avviene secondo le tabelle dietetiche predisposte dal S.I.A.N. (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione) e su richiesta degli uffici comunali competenti.

L'aggiudicatario dovrà somministrare pasti differenziati nei casi di allergie, intolleranze o diete particolari certificate, secondo quanto predisposto dalla ditta incaricata della preparazione e nel rispetto delle indicazioni mediche e del SIAN.

L'Ente si riserva la possibilità di effettuare controlli periodici sulla corretta gestione del momento della refezione, anche tramite apposita Commissione o personale incaricato.

ART. 7 - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI

Le pulizie devono essere eseguite nel rispetto del progetto tecnico presentato in sede di gara e comunque garantendo pulizie ordinarie di carattere giornaliero e continuativo, pulizie a fondo periodiche e pulizie straordinarie. Per le operazioni di pulizia l'affidatario del servizio si obbliga ad utilizzare materiale a norma: di tale materiale dovranno essere custodite le schede tecniche presso il nido allo scopo di rendere possibili i controlli da parte dei responsabili dell'Amministrazione. Le pulizie devono essere eseguite a regola d'arte in modo che non si danneggino i pavimenti, i rivestimenti, le vernici, i mobili, le attrezzature e gli altri oggetti esistenti nei locali. I servizi igienici, in particolare, dovranno essere mantenuti puliti durante l'intero arco della giornata. Nelle attività di igienizzazione sono comprese le attività relative alla gestione e pulizia della biancheria necessaria allo svolgimento del servizio. Il servizio di pulizia dovrà riguardare anche gli spazi esterni.

ART. 8 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Il funzionamento dell'asilo nido deve essere garantito da personale educativo e da personale addetto ai servizi generali, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente regionale e nazionale in materia.

Qualsiasi variazione intervenuta nel corso dell'anno educativo dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione comunale.

Le assenze, a qualsiasi titolo, del personale impiegato nel Servizio dovranno essere immediatamente e regolarmente sostituite con personale di pari livello e inquadramento professionale, in modo da assicurare la continuità e la funzionalità del servizio, nel rispetto dei parametri previsti dalla legge e garantendo al tempo stesso la stabilità delle figure di riferimento per i bambini.

In base al numero di minori iscritti al Nido Comunale per l'anno educativo 2026/2027, si richiede il seguente personale:

- ✓ n. 3 educatori professionali (con titoli idonei ai sensi della normativa regionale e nazionale);
- ✓ n. 2 addetti all'infanzia;
- ✓ n. 1 ausiliario (addetto ai servizi generali e alla pulizia, con mansioni ausiliarie).

Il personale impiegato deve:

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni da svolgere ed agli orari di lavoro;
- mostrare capacità e disponibilità a lavorare in gruppo con i colleghi, nonché capacità e attitudine alla relazione con i bambini, alla loro sorveglianza e cura;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;
- assicurare il pieno rispetto di quanto previsto dal GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e del d.lgs 196/2003 aggiornato al d.lgs 101/2018 in materia di protezione dei dati personali, garantendo la segretezza professionale per le informazioni relative agli utenti di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di avere sempre un ricambio presso la struttura) e portare in modo visibile il cartellino di identificazione, con nominativo e impresa di appartenenza; rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato.
- in caso di presenza di bambini disabili l'affidatario del servizio provvederà ad ogni necessità, mediante l'intervento del personale specializzato per l'integrazione scolastica, senza alcun ulteriore costo a carico della Stazione Appaltante.

Il personale impiegato per la gestione del nido d'infanzia deve essere dunque adeguato alla capienza massima di 26 bambini iscritti al servizio, come da elenco che alla presente si allega, nel pieno rispetto dei requisiti di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 194/2017 e alla normativa nazionale di riferimento.

a) Personale Educativo (Educatori/addetti all'infanzia)

L'organico deve essere strutturato in modo da garantire il rapporto numerico educatore/bambino conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. Basilicata n. 194/2017, assicurando la qualità dell'intervento educativo e il benessere psico-fisico dei minori.

All'interno dell'orario di lavoro, deve essere previsto un monte ore annuo individuale non frontale, destinato a:

- organizzazione e progettazione educativa;
- osservazione, documentazione e valutazione;
- rapporto con le famiglie;
- aggiornamento e formazione professionale.

Una quota minima di tali ore, proporzionata all'orario lavorativo, dovrà essere specificamente riservata a:

- incontri di programmazione, verifica e monitoraggio dell'attività didattica;
- partecipazione a percorsi formativi.

Il tempo di lavoro complessivo del personale dovrà essere dettagliato nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

b) Addetti ai Servizi Generali

L'affidatario dovrà garantire la presenza di personale ausiliario secondo i parametri previsti dalla D.G.R. Basilicata n. 194/2017 assicurando:

- pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti e dei materiali;
- igiene degli oggetti personali dei bambini;
- controllo delle attrezzature e degli ambienti;
- supporto logistico al personale educativo durante i momenti di cura e vigilanza;
- collaborazione nella gestione delle attività quotidiane;
- rispetto delle norme igienico-sanitarie e applicazione del piano HACCP;
- somministrazione dei pasti anche per diete speciali.

Il personale ausiliario dovrà essere adeguatamente formato per svolgere le proprie funzioni in modo competente e sicuro.

c) Coordinamento Pedagogico

L'attività di coordinamento pedagogico dovrà essere garantita dall'affidatario mediante la figura del Coordinatore Pedagogico. Il Coordinatore sarà responsabile di:

- garantire l'indirizzo e la supervisione pedagogica del servizio;
- supportare il lavoro degli operatori;
- promuovere la formazione permanente del personale;
- curare la documentazione e la valutazione delle attività;
- mantenere un rapporto di collaborazione continuativa con il Comune.

ART. 9 CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario si impegna, a garantire la continuità occupazionale del personale già impiegato nell'esecuzione del contratto precedente, fermo restando il rispetto dei principi di economicità, efficienza e adeguatezza professionale alle nuove caratteristiche dell'appalto.

ART. 10 - ADEMPIMENTI E OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

L'Affidatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Operatore Economico aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili. Lo stesso si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del gestore nei confronti dei propri dipendenti. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 11 - LOCALI, AREE, ARREDI, ATTREZZATURE ASSEGNATI IN COMODATO D'USO

Il servizio di asilo nido sarà espletato presso il locale di proprietà comunale adibito ad Asilo Nido comunale. Il locale sede del servizio di nido d'infanzia, le aree di pertinenza, le attrezzature, gli arredi e tutto quanto contenuto nella struttura, vengono assegnati in comodato d'uso gratuito al gestore per l'intera durata del contratto che si impegna ad utilizzarli per le attività indicate nel presente capitolato con massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto del servizio in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo. La manutenzione straordinaria dell'immobile è a carico del Comune. Il personale operante nella struttura ha il dovere di segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni notizia e/o accadimento che possa far ritenere

indispensabile, urgente ed opportuno un intervento di manutenzione straordinaria. Spetta all'affidatario del servizio la manutenzione ordinaria dell'edificio.

ART. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano il servizio di asilo nido comunale. In particolare, è obbligo della stessa:

- effettuare il servizio con personale autorizzato nel rispetto della normativa regionale e nazionale vigente prevista in materia;
- avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio;
- rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria nella località di svolgimento del servizio;
- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- garantire che il personale manterrà un contegno riguardo e corretto durante l'espletamento del servizio e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inadatto allo svolgimento del servizio stesso;
- contrarre polizze assicurative adeguate per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possono derivare all'operato o da questi causati agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo;

La Ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna a fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, specificandone i titoli professionali.

Le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco. Entro 10 giorni dal ricevimento dell'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto:

- a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
- a garantire che le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente documento, attuino gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, rispettino gli orari di servizio ed espongano un cartellino identificativo, pena la sostituzione della risorsa in caso di inosservanza e/o inadempienza;
- a garantire in ogni caso la realizzazione di tutte le iniziative previste nell'elaborato progettuale, e di quelle eventualmente aggiuntive che successivamente verranno concordate tra le parti in sede di programmazione periodica;
- a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente documento, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse;
- all'adozione, dietro richiesta del Responsabile del Servizio dell'Ente, di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale che reiteratamente non si sia attenuto al contenuto ai documenti di gara e/o alle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio nella realizzazione dei compiti affidati o che non abbia mostrato un comportamento adeguato;
- al rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni), nei confronti del proprio personale, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni oggetto del servizio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal C.C.N.L. e territoriale della categoria al tempo della stipulazione del contratto di affidamento del servizio. Qualsiasi inosservanza in

dette materie da parte dell'impresa potrà essere causa di risoluzione contrattuale in danno dell'impresa stessa. In caso di accertamento diretto o di segnalazione da parte dell'ispettorato del lavoro o da parte dell'INPS e dell'INAIL di violazioni agli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali, dovrà essere quantificato l'importo delle somme non pagate. In questo caso Il Comune è autorizzato a sospendere i pagamenti a favore dell'impresa per un importo pari alle somme non pagate. Nessun danno potrà essere vantato dalla ditta aggiudicataria in caso di somme non pagate per i motivi suddetti.

L'aggiudicatario inoltre è tenuto:

- a farsi carico della piena e incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato ed è tenuta a sostituire, a semplice richiesta, che nei casi urgenti può essere comunicata anche verbalmente, gli Operatori ritenuti inadeguati ad insindacabile giudizio al compito specifico per negligenza operativa, imperizia;
- ad osservare e far osservare ai propri dipendenti le ulteriori direttive e/o disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate durante il corso del servizio.
- ad effettuare le sostituzioni in caso di assenza per malattia o altro impedimento, dandone tempestiva comunicazione al committente unitamente al nominativo e al curriculum del sostituto;
- a provvedere, su richiesta del committente, alla sostituzione del personale, in caso di problemi di tipo organizzativo e inadeguatezza alla gestione del servizio affidato;
- prima dell'affidamento o aggiudicazione, fornire alla stazione appaltante una dichiarazione in cui si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele qualora adotti un contratto differente da quello individuato dall'ente. L'aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far rispettare dal proprio personale e dai propri collaboratori le disposizioni contenute nel DPR 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Latronico.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto qualora riscontri inefficienza nel servizio, o mancato rispetto degli obblighi contrattuali, incamerando la cauzione e impeggiata restando l'azione di rivalsa per eventuali danni.

ART. 13 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per l'esecuzione del servizio sarà determinato sulla base dell'importo contrattuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nella documentazione di gara e nel contratto.

I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni relative al periodo di riferimento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale.

La Stazione Appaltante procederà alle verifiche previste dalla normativa vigente ai fini della liquidazione delle fatture, ivi compresa la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla verifica della regolare esecuzione del servizio e non esclude l'applicazione di eventuali penali, trattenute o altre conseguenze previste dal contratto e dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta della Stazione Appaltante, la documentazione necessaria a comprovare il regolare adempimento degli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del servizio, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori.

ART. 14 CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

14.1 DEFINIZIONE DEGLI IMPORTI

L'importo posto a base di gara per il periodo contrattuale iniziale, decorrente dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027, è pari a € 94.344,82, oltre IVA, di cui:

DESCRIZIONE	IMPORTO
COSTO DELLA MANODOPERA	90.844,82 EURO
ALTRI COSTI/SPESE GENERALI	3.500,00 EURO
TOTALE PERIODO INIZIALE	94.344,82 EURO

Il costo della manodopera è stato determinato sulla base delle tabelle retributive applicabili al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali), facendo riferimento agli aggiornamenti disponibili alla data di predisposizione degli atti di gara.

La determinazione del costo del personale tiene conto dei livelli di inquadramento contrattuale, delle relative retribuzioni, dell'orario di lavoro previsto e della percentuale di impiego delle unità di personale necessarie allo svolgimento del servizio.

Il costo complessivo della manodopera tiene pertanto conto delle diverse qualifiche professionali, dei relativi livelli contrattuali e dell'effettivo impiego del personale previsto per la gestione dell'asilo nido comunale.

ART. 14.2 VALORE STIMATO DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara per il periodo contrattuale iniziale, decorrente dal 1° gennaio 2027 al 31 luglio 2027, corrispondente al periodo gennaio-luglio dell'anno educativo 2026/2027, è pari a € 94.344,82, oltre IVA.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto per l'intero anno educativo 2027/2028, corrispondente al periodo dal 6 settembre 2027 al 31 luglio 2028, per un importo stimato pari a € 139.200,94, oltre IVA, così determinato:

DESCRIZIONE	A.E. 2026/2027 GEN- LUG	EVENTUALE RINNOVO	TOTALE
COSTO DELLA MANODOPERA	90.844,82 EURO	134.700,94 EURO	225.545,76 EURO
ALTRI COSTI/SPESE GENERALI	3.500,00 EURO	4.500,00 EURO	8.000,00 EURO
TOTALE	94.344,82 EURO	139.200,94 EURO	233.545,76 EURO

Pertanto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, il valore complessivo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo e al netto dell'IVA, è pari a € 233.545,76.

I costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante per il periodo contrattuale iniziale sono pari a € 90.844,82 e sono ricompresi nell'importo posto a base di gara, con separata indicazione ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023.

I costi della manodopera sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso, fermo restando quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 in ordine alla possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il minor costo della manodopera indicato nell'offerta deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da eventuali sgravi contributivi e fiscali.

L'eventuale indicazione di un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla Stazione Appaltante sarà sottoposta alle verifiche previste dalla normativa vigente.

Il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del servizio è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (Cooperative Sociali).

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono quantificati in € 0,00, in quanto, sulla base della valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante e della documentazione relativa alla sicurezza, non sono individuati rischi da interferenza che comportino oneri aggiuntivi per la sicurezza.

L'importo relativo all'eventuale rinnovo è computato nel valore complessivo stimato dell'appalto ai fini della determinazione della procedura di affidamento.

L'eventuale rinnovo costituisce una facoltà della Stazione Appaltante e non determina alcun diritto dell'appaltatore al rinnovo del contratto né alcun obbligo per la Stazione Appaltante di esercitare tale opzione.

14.3 ELABORAZIONE QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico è stato elaborato in relazione al servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale, tenendo conto dei costi necessari per garantire il regolare svolgimento delle attività educative, assistenziali, organizzative e ausiliarie previste dal presente Capitolato, nonché degli ulteriori oneri connessi alla procedura di affidamento.

QUADRO ECONOMICO – PERIODO CONTRATTUALE INIZIALE (GENNAIO – LUGLIO 2027)	
DESCRIZIONE	IMPORTO
A) IMPORTO DEL SERVIZIO	
Costo della manodopera	€ 90.844,82
Altri costi e spese generali	€ 3.500,00
TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 94.344,82
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sul servizio	€ 4.717,24
Contributo A.N.AC.	€ 250,00
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 1.886,90
Spese di pubblicazione	€ 0,00
Commissione giudicatrice	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 6.854,14
TOTALE QUADRO ECONOMICO – PERIODO INIZIALE	€ 101.198,96

QUADRO ECONOMICO – EVENTUALE RINNOVO (A.E. 2027/2028)	
DESCRIZIONE	IMPORTO
A) IMPORTO DEL SERVIZIO	
Costo della manodopera	€ 134.700,94
Altri costi e spese generali	€ 4.500,00
TOTALE IMPORTO DEL SERVIZIO	€ 139.200,94
B) SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA sul servizio	€ 6.960,05
Contributo A.N.AC.	€ 0,00
Incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.505,62
Spese di pubblicazione	€ 0,00
Commissione giudicatrice	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 9.744,07
TOTALE QUADRO ECONOMICO – PERIODO INIZIALE	€ 148.945,01

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo e al netto dell'IVA, è pari a € 233.545,76, così composto:

- € 94.344,82 per il periodo contrattuale iniziale gennaio–luglio 2027, corrispondente al periodo gennaio–luglio dell'anno educativo 2026/2027;

- € 139.200,94 per l'eventuale rinnovo relativo all'intero anno educativo 2027/2028, dal 6 settembre 2027 al 31 luglio 2028.

Il contributo dovuto all'A.N.AC. è determinato sulla base del valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo, secondo la disciplina vigente alla data di avvio della procedura di affidamento. Per la presente procedura è previsto, sulla base della disciplina applicabile, un contributo a carico della Stazione Appaltante pari a € 250,00.

In caso di esercizio dell'opzione di rinnovo non è previsto un ulteriore contributo A.N.AC., in quanto il valore dell'opzione di rinnovo è già ricompreso nel valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del contributo, salvo eventuali modifiche della disciplina applicabile.

Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 sono determinati in applicazione dell'art. 11 del regolamento comunale.

Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono quantificati in € 0,00, sulla base della valutazione effettuata dalla Stazione Appaltante.

Gli importi relativi alle somme a disposizione dell'Amministrazione saranno impegnati e utilizzati secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti amministrativi dell'Ente.

ART. 15 OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

L'appaltatore è tenuto all'osservanza integrale delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché di tutte le normative vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, l'appaltatore è obbligato a:

- adottare tutte le misure necessarie per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori e di tutte le persone presenti nei luoghi di svolgimento del servizio;
- redigere, ove previsto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e aggiornare le procedure di sicurezza in conformità alle normative vigenti;
- garantire la formazione, informazione e addestramento del personale in materia di sicurezza sul lavoro, fornendo loro i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alle mansioni svolte;
- coordinare le proprie attività con quelle di eventuali altri soggetti presenti nelle strutture, al fine di evitare interferenze pericolose e garantire un'efficace gestione della sicurezza;
- segnalare tempestivamente al Comune e al Responsabile del Servizio ogni situazione di rischio o incidente verificatosi durante l'esecuzione del servizio;
- nominare, ove previsto, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente, garantendo le visite mediche periodiche del personale;
- rispettare le disposizioni relative alla gestione delle emergenze, inclusa l'adozione di procedure per evacuazione e primo soccorso;
- collaborare con gli organi di vigilanza e controllo per l'attuazione e il monitoraggio delle misure di sicurezza;
- adottare tutte le misure previste dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per le attività svolte, se previsto;
- garantire la sorveglianza sanitaria e la tutela della salute dei lavoratori, in particolare per eventuali lavoratori con particolari condizioni di salute;
- assicurare la corretta gestione e manutenzione delle attrezzature, dei macchinari e degli ambienti di lavoro in conformità alle normative vigenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro sarà considerato grave inadempimento contrattuale e potrà comportare l'immediato recesso dal contratto da parte del Comune, oltre alle azioni legali previste.

ART. 16 REFERENTE DELLA DITTA AGGIUDICATRICE

La ditta aggiudicataria è tenuta a nominare un Referente Unico per il servizio, che fungerà da principale interlocutore nei rapporti con l'Amministrazione Comunale.

Compiti e responsabilità del Referente:

- Coordinare e supervisionare l'esecuzione del servizio nel rispetto del capitolato e delle disposizioni contrattuali;
- Garantire il corretto svolgimento delle attività e il rispetto degli orari previsti;
- Essere punto di riferimento per il Comune per ogni comunicazione, richiesta, segnalazione o necessità inerente al servizio;
- Gestire tempestivamente le sostituzioni del personale e comunicare all'Amministrazione ogni variazione o imprevisto;
- Collaborare con il Coordinatore Pedagogico e il personale educativo per assicurare la qualità del servizio;
- Curare la trasmissione e l'aggiornamento della documentazione relativa al personale e al servizio;
- Assicurare la tempestiva comunicazione di ogni situazione di emergenza o criticità relativa alla sicurezza, all'igiene o al benessere dei bambini e del personale.

Il nominativo, i recapiti telefonici e indirizzo e-mail del Referente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima dell'inizio del servizio e mantenuti aggiornati per tutta la durata dello stesso.

ART. 17 D.U.V.R.I

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs.81/08 ed in relazione alla tipologia del servizio non è stato redatto il D.U.V.R.I "Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza", in quanto non sussistono oneri per la sicurezza derivanti dai rischi di interferenza.

ART. 18 TUTELA DELLA PRIVACY

Il personale dell'Ente aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e degli artt. 13 e 14 d del Regolamento UE n. 679/2016, aggiornato, e in ottemperanza al D.Lgs. n. 101 del 10/2018, l'aggiudicatario è responsabile dei dati in suo possesso riguardanti i soggetti coinvolti direttamente e indirettamente, e deve curare tutti gli adempimenti previsti in tema di sicurezza e conservazione dei dati. L'aggiudicatario assume ogni responsabilità ed onere nei confronti dell'Ente per danni derivanti dalla mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia della privacy delle persone coinvolte. L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. L'ente aggiudicatario dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza di norme contenute nel presente capitolato nonché norme regolamentari emanate in vigore dell'affidamento.

ART. 19 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario del servizio assume la piena responsabilità per tutti i danni, diretti o indiretti, che dovessero derivare a persone, cose o terzi nell'espletamento delle attività previste dal presente contratto, inclusi eventuali danni causati da propri dipendenti, collaboratori o terzi operanti per suo conto.

Obblighi assicurativi

L'affidatario è tenuto a stipulare, a proprio carico e mantenere attive per tutta la durata del contratto, idonee polizze assicurative, comprensive almeno delle seguenti coperture:

- **Responsabilità civile verso terzi (RCT)**, con un massimale congruo e adeguato alla natura del servizio erogato, a copertura di danni a persone e cose causati nell'ambito dell'attività svolta;
- **Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** per tutto il personale impiegato nel servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (INAIL o equivalente);

Eventuali altre coperture assicurative obbligatorie previste dalla legge o richieste specificamente dall'Ente.

Esclusione di responsabilità del Comune

L'Ente Comunale è esonerato da ogni responsabilità per danni o infortuni causati ai dipendenti, collaboratori o terzi dall'affidatario o da persone da questi incaricate nell'esecuzione del servizio.

Documentazione assicurativa

L'affidatario è tenuto a consegnare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze assicurative stipulate, nonché delle relative quietanze di pagamento, e a fornire aggiornamenti tempestivi in caso di variazioni o rinnovi.

Inadempienze e conseguenze

La mancata presentazione o il mancato mantenimento delle coperture assicurative richieste costituisce grave inadempimento e può comportare, a giudizio dell'Amministrazione, la risoluzione immediata del contratto, fatta salva l'azione per il risarcimento di eventuali danni subiti.

ART. 20 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi assunti, l'aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, di importo pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è costituita secondo le modalità previste dall'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 e può essere prestata sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, nonché dell'eventuale risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, con le conseguenze previste dalla normativa vigente.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla normativa vigente, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino alla completa estinzione delle obbligazioni garantite.

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante potrà procedere all'escussione della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'aggiudicatario rifiuti di eseguire il servizio o si renda responsabile di gravi inadempimenti degli obblighi previsti dal contratto e dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara, con facoltà di escutere la garanzia definitiva e di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, nonché l'eventuale addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART. 21 INADEMPIENZE E PENALITÀ

Le funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente articolo sono svolte dal responsabile per il servizio oggetto del contratto. Il Servizio oggetto del presente Appalto dovrà essere svolto con le modalità previste dal presente Capitolato e dalla proposta tecnica presentata in sede di gara. L'Aggiudicatario non può in nessun caso sospendere il servizio per decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con la Stazione Appaltante. Qualora il Responsabile del servizio accerti che, per motivi imputabili all'Aggiudicatario, il Servizio non sia conforme al presente Capitolato, le prestazioni non siano eseguite a regola d'arte e l'inadempimento sia di particolare gravità, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento del danno derivante dal mancato o inesatto adempimento.

La ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, ai regolamenti concernenti il servizio stesso ed a tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare. Se durante lo svolgimento del servizio e dei controlli di cui al precedente articolo fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto e che pertanto compromettano l'efficacia del servizio, l'Amministrazione Comunale procederà all'applicazione di penalità di ammontare variabile a seconda della gravità della contestazione e fatto salvo l'ulteriore addebito delle spese per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. Prima di procedere

all'applicazione di penali, l'Amministrazione Comunale contesterà per iscritto alla ditta affidataria l'addebito anche via pec assegnando un termine non superiore a giorni 10 (dieci) dal ricevimento, per presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio:

- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dalla ditta, ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni;
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dalla ditta affidataria a giustificazione della mancanza contestata o non riceva alcunché dal Gestore stesso, comunicherà l'ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento della prima fattura utile emessa dalla ditta.

Ai sensi dell'art. 126. Comma 1 "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardo adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale" Per altri casi di inadempienza non ricompresi sopra, il Comune si riserva di applicare ulteriori penalità a suo insindacabile giudizio. Si procede al recupero delle penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice.

ART. 22 MODIFICHE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo la ditta appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio delle prestazioni eseguite in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 120, comma 1 lett. a del Codice dei contratti. Qualora siano necessari interventi d'urgenza o si verificino accadimenti particolari, non previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, è possibile concordare variazioni delle prestazioni richieste che non influiscano sul prezzo del servizio. Tali modifiche contrattuali non comportano una nuova formale stipula contrattuale. Ove, altresì, la Stazione Appaltante intenda richiedere prestazioni aggiuntive, o accedere ad analoghe proposte dell'Impresa Aggiudicataria, tese a migliorare o estendere la funzionalità dei servizi, ovvero a meglio coglierne gli obiettivi, esse dovranno essere concordate a mezzo di semplice corrispondenza scritta e disciplinate nei limiti e nei modi previsti dalla pertinente normativa in materia di pubblici appalti e contratti.

ART. 23 RINEGOZIAZIONE DEL CONTRATTO E LA REVISIONE DEI PREZZI

Ai fini della conservazione dell'equilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Codice degli appalti viene disposto: "Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, salve le altre specifiche ipotesi di risoluzione previste nel presente capitolato speciale e nel Contratto, è in facoltà di risolvere il Contratto oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in danno del Contratto, incamerando la garanzia definitiva, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale o di fallimento dell'Ente aggiudicatario;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte dell'Ente aggiudicatario;
- c) mancata attivazione del servizio alla data stabilita;

- d) prestazioni rese da personale senza regolare rapporto di lavoro o non assicurato o per utilizzo di personale non in possesso dei requisiti d'accesso;
- e) frode; arbitraria e ingiustificata interruzione/sospensione da parte della ditta aggiudicataria dei servizi oggetto del presente capitolato speciale, non dipendente da causa di forza maggiore;
- f) motivi di pubblico interesse o necessità; inosservanze delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e per ritardi reiterati dei pagamenti delle competenze spettanti al personale impegnato nel servizio;
- g) interruzione non motivata del servizio;
- h) cessione del contratto a terzi; violazione dei patti e delle condizioni contrattuali che comportino l'interruzione per più di dieci (10) giorni dei servizi aggiudicati;
- i) accertata negligenza nell'esecuzione delle prestazioni di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto ovvero la cessione a qualsiasi titolo del contratto e/o dei servizi affidati, anche se derivanti da cessione di ramo d'azienda o subappalto non autorizzato;
- j) gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'impresa affidataria; cessazione dell'attività ovvero dichiarazione di fallimento o di concordato preventivo del concorrente e/o di una delle imprese raggruppate;
- k) ogni qualvolta nei confronti dell'impresa aggiudicataria o dei componenti la compagine sociale della stessa, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., e 353-bis c.p.;
- l) emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; - applicazione di più di n. 3 penali;
- m) nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'ente aggiudicatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

La risoluzione opererà di diritto dalla data di notifica della volontà dell'Amministrazione di valersi della clausola risolutiva e deve essere preceduta, nelle ipotesi previste alle lettere a) ed e), dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto. Si procederà alla risoluzione del contratto quando la stazione appaltante e l'appaltatore, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente. L'avvio e la conclusione del procedimento sono comunicati all'aggiudicatario tramite PEC. In caso di risoluzione del contratto per fatto addebitale all'impresa affidataria, a quest'ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di indennizzo. Resta salvo il diritto dell'ente concedente appaltante ad affidare il servizio a soggetti terzi addebitandone i costi all'impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all'ente concedente appaltante e a terzi in dipendenza dell'inadempimento. L'esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto per colpa comporta l'obbligo dell'Ente aggiudicatario al risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, ferma restando l'applicazione delle penali

ART. 25 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio sarà soggetto a verifica da parte del Responsabile Unico del Progetto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche senza preavviso, mediante propri incaricati e contestare eventuali inadempienze.

ART. 26 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, la ditta aggiudicatrice dovrà impegnarsi a rispettare le previsioni di cui all'art. 3 della Legge del 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie" e ss.mm.ii. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato dovranno essere registrati su "conti correnti" dedicati ed effettuati esclusivamente

tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo dovrà essere dichiarato, a pena esclusione, in sede di gara e inserito nel contratto d'appalto come clausola obbligatoria e vincolante per l'impresa.

ART. 27 DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto di appalto pena l'immediata risoluzione del contratto. Nel caso di fusione di società, l'Amministrazione potrà, ad insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto. Per quel che concerne la cessione del credito vantato dall'aggiudicatari sull'Amministrazione, dovrà essere chiesto preventivamente il consenso dell'Amministrazione comunale appaltante.

ART. 28 RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili a essa, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio. L'Ente affidante si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all'art 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. In caso di recesso unilaterale dell'ente affidante, l'impresa affidataria avrà diritto solo al corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, senza che, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c., possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo. In caso di recesso, l'Amministrazione darà motivato preavviso all'Appaltatore almeno 30 giorni prima tramite PEC. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

ART. 29 CONDIZIONI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del presente capitolato speciale d'appalto da parte della Ditta aggiudicataria avrà valore contrattuale. La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto attenersi e rispettare tutte le condizioni contenute.

ART. 30 DOMICILIO FISCALE DELL'APPALTATORE

La ditta aggiudicataria del servizio ha l'obbligo di indicare all'Amministrazione Comunale una propria sede operativa cui gli uffici Comunali competenti potranno fare riferimento per le comunicazioni.

ART. 31 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento di cui alla presente procedura d'appalto, compresa la tassa di registrazione del contratto, di bollo e quant'altro, sono a carico dell'affidatario.

ART. 32 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri, dal bando, ovvero dalle altre fonti normative e regolamentari indicate nei precedenti articoli, le parti si richiamano alle norme del Codice Civile e alla legislazione vigente in materia, anche di grado regionale.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia giudiziale che potesse sorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto, le parti riconoscono la competenza del Foro di Lagonegro.

IL RUP

Dott.ssa Antonietta Carlucci



Signed with  NamiriaSign

ANTONIETTA CARLUCCI
23/09/2026 11:41:46 UTC+0200